



CITTA' DI VIGEVANO

Statuto Comunale

2010

INDICE

2010	1
TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. Comune	4
Art. 2. Stemma, gonfalone	4
Art. 3. Territorio	4
Art. 4. Funzioni del Comune	5
Art. 5. Albo pretorio	5
Art. 6. Pari opportunità	5
TITOLO II	6
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE	6
CAPO I	6
ORGANI ISTITUZIONALI	6
Art. 7. Organi	6
CAPO II	6
CONSIGLIO COMUNALE	6
Art. 8. Ruolo, funzioni e presidenza	6
Art. 8 bis. Documento programmatico	7
Art. 9. Consiglieri comunali	7
Art. 10. Gruppi consiliari	8
Art. 11. Commissioni Consiliari	8
Art. 12. Pubblicità delle sedute	9
CAPO III	10
GIUNTA COMUNALE	10
Art. 13. Ruolo e funzioni	10
Art. 14. Composizione	10
Art. 15. Assessori	10
Art. 16. Vice sindaco	10
CAPO IV	11
SINDACO	11
Art. 17. Ruolo	11
TITOLO III	12
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	12
CAPO I	12
ORGANI BUROCRATICI	12
Art. 18. Segretario comunale e Direttore Generale	12
Art. 19. Dirigenti	12
CAPO II	13
PERSONALE	13
Art. 20. Ruolo	13
CAPO III	13
UFFICI E SERVIZI	13
Art. 21. Organizzazione	13
Art. 22. Servizi pubblici	13
Art. 23. Aziende Speciali	14
Art. 24. Istituzioni	14
Art. 25. Società di capitali	14
Art. 26. Partecipazione a società di capitali	15
CAPO IV	15
FINANZA E CONTABILITÀ	15
Art. 27. Gestione economica e finanziaria	15
Art. 28. Controllo di gestione	15

Art. 29. Revisori	16
TITOLO IV.....	17
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE	17
ACCORDI DI PROGRAMMA	17
Art. 30. Convenzioni.....	17
Art. 31. Accordi di programma ed altri interventi	17
TITOLO V.....	18
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.....	18
CAPO I.....	18
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.....	18
Art. 32. Rapporti con le forme associative.....	18
Art. 32 Bis. Partecipazione della ragazze e dei ragazzi di Vigevano.....	18
Art. 33. Partecipazione nei procedimenti.....	18
Art. 34. Azione popolare. Diritti d'accesso	19
Art. 35. Istanze, petizioni e proposte	19
CAPO II.....	20
CONSULTAZIONE POPOLARE.....	20
Art. 36. Mezzi di consultazione.....	20
Art. 37. Referendum	20
TITOLO VI.....	21
DISPOSIZIONI FINALI	21
Art. 38. Entrata in vigore	21
Art. 39. Norma transitoria.....	21

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Comune

(articolo modificato con deliberazione di C.C. n.54 del 16-10-2010)

1. Il Comune di Vigevano è ente autonomo nel quadro dell'unità della Repubblica e nell'ambito delle norme stabilite dalle leggi e dal presente statuto.
2. Il Comune, nella sua azione, si ispira ai principi dell'affermazione dei valori della persona, della solidarietà, della sussidiarietà, della partecipazione dei cittadini.
3. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
4. **Il Comune riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico essenziale.**

Art. 2. Stemma, gonfalone

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma depositato presso l'archivio di Stato di Milano serie Araldica "Stemmario del Cremosano" - anno 1673 - pag. 317.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali del gonfalone, le cui caratteristiche sono definite con deliberazione del Consiglio comunale.
3. Il Comune si fregia del titolo di "Città", concesso da Francesco II Sforza con decreto del 2 febbraio 1532.
4. L'uso dello stemma comunale è consentito esclusivamente al Comune, alle Istituzioni ed agli Enti da esso dipendenti.

Art. 3. Territorio

1. Il Comune di Vigevano comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio del Comune è composto dal Capoluogo e dalle frazioni di Piccolini, Morsella, Fogliano, Sforzesca e Buccella.
3. La sede del Comune e dei suoi organi istituzionali è fissata nel Capoluogo.

Art. 4. Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la comunità vigevanese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Obiettivi preminenti del Comune sono lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità e la promozione delle condizioni che rendano effettivi i diritti, tutelino i valori della persona e comportino il miglioramento della qualità della vita.
4. Il Comune riconosce nel piano territoriale degli orari della città lo strumento prioritario per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il piano deve privilegiare i seguenti obiettivi:
 - a) Aumentare il tempo dedicato da ogni cittadino alla cura della famiglia e di sé (tempo scelto) rispetto a quello dedicato al lavoro (tempo obbligato);
 - b) Aumentare la fruibilità degli orari di apertura al pubblico degli sportelli pubblici;
 - c) Garantire il diritto all'uso della città e dei beni urbani in tutte le fasce orarie e a tutti i cittadini, in particolare ai disabili, agli anziani, ai minori e alle donne;
 - d) Favorire orari di lavoro e di scuola flessibili, personalizzati, mirati al rispetto dei tempi della natura;
 - e) Rendere la città più ospitale.

Art. 5. Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, dei provvedimenti, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Le modalità di pubblicazione degli atti devono garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 6. Pari opportunità

1. Il Comune riconosce il principio della pari Opportunità tra uomo e donna promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7. Organi

1. Sono organi del Comune il Sindaco, il Consiglio, la Giunta.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8. Ruolo, funzioni e presidenza

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo; esercita le potestà conferitegli dalla legge e adotta i relativi provvedimenti.
2. L'elezione, la durata in carica, lo scioglimento e la sospensione del Consiglio sono regolati dalla legge.
3. Il funzionamento del Consiglio, per quanto non previsto dalla legge, è disciplinato da regolamento, per la cui approvazione e modificazione è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio stesso nel proprio seno, con votazione palese, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, nella seduta di insediamento. Qualora tale maggioranza non venisse raggiunta, il Consigliere anziano convoca la conferenza dei Capi Gruppo, al fine di raggiungere significative convergenze, dopodiché la votazione viene ripetuta con le stesse modalità. Se la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati ancora non sussiste, la votazione è ripetuta nella stessa seduta o in quelle immediatamente successive, prima di passare alla discussione di qualsiasi altro punto all'ordine del giorno, sino a quando il Presidente del Consiglio risulti eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La stessa procedura sarà adottata in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altre cause.
5. Il Presidente rappresenta tutto il Consiglio Comunale e promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio stesso.
6. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. Per rendere effettiva tale autonomia, nel bilancio annuale del Comune devono essere previste adeguate risorse

finanziarie, tenuto conto delle proposte della Presidenza del Consiglio e sentita la Conferenza dei Capi gruppo. Deve, inoltre, essere assicurata un'adeguata dotazione di personale.

7. Il regolamento disciplina le modalità attraverso le quali devono essere forniti al Consiglio servizi, strutture e risorse per il suo funzionamento e per quello delle Commissioni consiliari regolarmente costituite.

Art. 8 bis. Documento programmatico

1. Il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato deve essere approvato dal Consiglio comunale entro 120 giorni dall'insediamento del Sindaco
2. Il documento programmatico deve essere depositato, dal Sindaco, presso la Presidenza del Consiglio, almeno 30 giorni prima della sua approvazione, a disposizione dei consiglieri che potranno intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante appositi emendamenti secondo le modalità previste dal regolamento.
3. Sul documento programmatico la Giunta esprime il proprio parere formalizzato con apposita deliberazione.
4. Il Consiglio comunale nella stessa sessione prevista per l'approvazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, provvede a verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche ed all'eventuale adeguamento del documento programmatico, secondo le modalità indicate nel regolamento.

Art. 9. Consiglieri comunali

(articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 54 del 16/109/2010)

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. La posizione giuridica del Consigliere è regolata dalla legge.
3. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, rimozione, sospensione e supplenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
4. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste per l'elezione del Sindaco, del Consiglio comunale.
5. Oltre che per le cause previste dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica a seguito di mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio comunale.
6. La proposta di decadenza, formulata d'ufficio dal Presidente del Consiglio, deve essere notificata al consigliere interessato, assegnandogli un termine di 20 giorni per la presentazione delle cause giustificative.

7. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla scadenza del termine assegnato, in mancanza di giustificazioni o nel caso non ritenga valide quelle prodotte, pronuncia la decadenza del consigliere dalla carica, con votazione palese ed il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 10. Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si organizzano in gruppi e procedono alla designazione del Capo gruppo. Ciascun gruppo può essere composto anche da un solo consigliere.
2. I Capi gruppo formano la Conferenza dei Capi gruppo.
3. Le modalità di costituzione e di funzionamento dei gruppi e della Conferenza dei Capi gruppo sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 11. Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella di insediamento.
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono composte da Consiglieri comunali che rappresentano, con voto plurimo, tutti i gruppi.
3. Alle Commissioni permanenti sono sottoposte, per l'esame preliminare, le proposte di competenza del Consiglio.
4. Su materie determinate il Consiglio comunale può istituire, al suo interno, Commissioni speciali, la cui durata e composizione sono fissate nella delibera di costituzione.
5. La presenza del Sindaco alle sedute delle commissioni è facoltativa. La presenza del Sindaco e/o degli Assessori e/o dei Dirigenti alle sedute delle commissioni è obbligatoria quando richiesta dal Presidente di Commissione o su motivata richiesta di almeno 2 gruppi consiliari, ed è comunque obbligatoria per l'esame preliminare delle delibere da sottoporsi al Consiglio Comunale.
6. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale determina funzioni e poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione.
7. Le Commissioni d'indagine sono istituite dal Consiglio comunale nel proprio seno, hanno compiti di accertamento sull'attività dell'amministrazione e sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
8. La presidenza delle commissioni consiliari di controllo o garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni. Spetta parimenti alle opposizioni la presidenza delle commissioni di indagine.

Art. 12. Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo che si verta in materie che comportino apprezzamenti su persone.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

Art. 13. Ruolo e funzioni

(articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 54 del 16/09/2010)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività.
2. Alla Giunta spetta, nel rispetto del documento programmatico, l'attuazione collegiale degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale.
3. Le riunioni di Giunta non sono pubbliche. L'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta è messo a disposizione dei Consiglieri comunali e dei cittadini contestualmente all'affissione all'albo e trasmesso in elenco ai Capi Gruppo consiliari. I relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri e dei cittadini nelle forme previste dal regolamento.

Art. 14. Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori da lui stabilito non inferiore a sei e non superiore a dieci e da lui nominati.

Art. 15. Assessori

1. Gli Assessori devono possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità a consigliere comunale.
2. L'accertamento delle predette condizioni è effettuato dal Consiglio comunale in occasione della comunicazione della nomina della Giunta.
3. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Art. 16. Vice sindaco

1. Il Vice sindaco è nominato dal Sindaco in seno alla Giunta e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo e in ogni altro caso previsto dalla Legge, sia quale Capo dell'Amministrazione sia quale Ufficiale di Governo.
2. In caso di assenza anche del Vice sindaco le predette funzioni vicarie sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

CAPO IV

SINDACO

Art. 17. Ruolo

1. Il Sindaco rappresenta istituzionalmente e legalmente il Comune; è responsabile verso il Consiglio comunale dell'attuazione degli indirizzi politico amministrativi da questo definiti; garantisce l'unitarietà dell'azione amministrativa comunale, coordinando l'operato degli assessori e sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nonché all'esecuzione degli atti; convoca e presiede la Giunta.
2. Il Sindaco è Ufficiale di Governo nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge.
3. Il Sindaco, nella prima seduta della Giunta comunale, provvede a conferire ai singoli Assessori la delega per la cura di settori omogenei dell'attività comunale,
4. La posizione giuridica ed i poteri del Sindaco sono stabiliti dalla legge.
5. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi, che non comportino l'adozione di atti.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

ORGANI BUROCRATICI

Art. 18. Segretario comunale

(articolo modificato con deliberazione di C. C. n. 54 del 16/09/2010)

1. Il Segretario comunale svolge i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa attribuitegli dalla legge e/o dai regolamenti.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 19. Dirigenti

1. I Dirigenti esercitano, nel quadro degli indirizzi fissati dagli organi dell'ente, la gestione amministrativa di competenza degli uffici e dei servizi da loro dipendenti e ne assumono la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione.
2. Ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
3. Il Sindaco può delegare ai Dirigenti atti a lui attribuiti dalle leggi.
4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento e negli altri casi previsti dalla legge.
5. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
5. bis I posti di responsabile dei servizi e degli uffici del Comune di qualifica dirigenziale o di alta collaborazione possono essere, altresì, coperti con contratto a tempo determinato, nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, fermi restando i requisiti richiesti dal profilo professionale da ricoprire.
6. La Giunta definisce i sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti, determinando in via preventiva i criteri che informano i sistemi di valutazione.

7. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro affidate e degli adempimenti ad essi attribuiti dallo statuto e dai Regolamenti comunali. Sono soggetti alla responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste dalle norme regolamentari e di legge vigenti.

CAPO II

PERSONALE

Art. 20. Ruolo

1. Il personale del Comune è organizzato secondo i principi ed i criteri fissati dalla legge e dai diversi livelli di contrattazione.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i diritti e i doveri del personale in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la dotazione organica di personale, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dei criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi deliberati dal Consiglio comunale.
4. Il Comune nelle materie soggette alla disciplina del Codice Civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, opera con i poteri del privato datore di lavoro adottando tutte le misure inerenti l'organizzazione e la gestione dei rapporti di lavoro.

CAPO III

UFFICI E SERVIZI

Art. 21. Organizzazione

1. Le modalità dell'organizzazione dell'Amministrazione del Comune sono definite da appositi regolamenti emanati dalla Giunta, sulla scorta degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale.

Art. 22. Servizi pubblici

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni o attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge.
3. Il Consiglio comunale delibera l'istituzione e le modalità di gestione dei servizi.

Art. 23. Aziende Speciali

(articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 54 del 16/09/2010)

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e con proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
2. Sono organi dell'Azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
3. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica e durata in carica sono stabiliti dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere una specifica e comprovata competenza tecnica o amministrativa. Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di revisori contabili. Non potranno essere nominati i dipendenti del Comune e degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso controllati. Il Sindaco trasmette ai Capi gruppo del Consiglio Comunale i curricula professionali delle persone nominate.
4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, oltre che per scadenza del mandato o per dimissioni, cessano dalla carica a seguito di revoca motivata da parte del Sindaco, da comunicare al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

Art. 24. Istituzioni

1. L'Istituzione è l'organismo strumentale dell'Ente locale per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale.
2. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero e la durata in carica dei componenti del Consiglio d'amministrazione sono stabiliti da regolamento.
3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al terzo e quarto comma del precedente articolo.
4. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 25. Società di capitali

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza o che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il Consiglio

comunale può promuovere la costituzione di società di capitali, secondo le modalità stabilite dalla legge, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. L'atto costitutivo, lo statuto e l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale. Negli organi di amministrazione della società deve essere garantita la rappresentatività dei soci soggetti pubblici.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti aventi specifica competenza tecnica e professionale. I consiglieri comunali e gli assessori non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società di capitali costituite o partecipate dal Comune.
4. Nell'atto costitutivo e nello statuto della società sono stabilite la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la riserva di tali nomine al Sindaco; per consentire un'adeguata tutela della collettività e degli utenti interessati dall'attività esercitata dalla medesima, tali atti devono inoltre contenere le modalità di verifica dell'andamento gestionale della società.

Art. 26. Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare ad enti o società di capitali che non gestiscano servizi pubblici, ma che comunque abbiano uno scopo sociale ed attendano all'esercizio di attività di interesse comunale.
2. La partecipazione è deliberata dal Consiglio comunale, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati, su proposta della Giunta. La proposta deve essere corredata da un progetto tecnico-finanziario e dalla bozza dello statuto societario.

CAPO IV

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 27. Gestione economica e finanziaria

1. La gestione economica e finanziaria del Comune deve rispondere ai criteri di efficienza, produttività ed economicità ed è sottoposta a periodici controlli.
2. Ogni proposta o deliberazione che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 28. Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la corretta ed economica gestione delle risorse comunali, l'Amministrazione applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
2. Il controllo di gestione è diretto a verificare i livelli di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, nonché la funzionalità complessiva della organizzazione rispetto agli obiettivi.

Art. 29. Revisori

1. Il Collegio dei revisori, in conformità allo Statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che deve accompagnare la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
2. Nell'esercizio della propria attività il Collegio dei revisori dei conti compie verifiche periodiche ed esprime rilievi e formula proposte al Consiglio comunale tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il Consiglio comunale e le Commissioni consiliari permanenti possono richiedere la collaborazione del Collegio dei revisori dei conti ai fini dell'esercizio dei propri poteri di indirizzo e di controllo sulla gestione.
4. Il regolamento, per quanto non previsto dalla legge e dallo Statuto, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti.

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 30. Convenzioni

1. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni o con la Provincia per l'esercizio di determinati servizi o funzioni.
2. La convenzione, approvata dal Consiglio comunale, stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le norme del presente articolo si applicano anche per la costituzione di Consorzi.

Art. 31. Accordi di programma ed altri interventi

1. Il Comune favorisce il ricorso ad accordi di programma e ad altri interventi che coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati.
2. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi ai quali il Sindaco deve attenersi.
3. Gli interventi da effettuare a seguito di accordi di programma per l'assistenza, l'integrazione speciale e la tutela dei diritti delle persone handicappate e di altri soggetti socialmente deboli con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale del Comune sono disciplinati da apposito regolamento, che definisce anche un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti.

TITOLO V
(ex TITOLO VII)

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 32. Rapporti con le forme associative
(ex art. 45)

1. Il Comune riconosce, valorizza, sostiene e promuove la partecipazione alla vita comunale dei cittadini e delle loro libere forme di associazione, iscritti in apposito albo da istituire e disciplinare con regolamento, che operano sul territorio senza scopo di lucro ed aventi prevalenti finalità umanitarie, di promozione civile, d'assistenza sociale e di tutela dei diritti della persona nonché di tutela ambientale e di difesa degli animali. Il relativo regolamento definisce, in particolare, le modalità applicative della partecipazione dei cittadini all'impostazione ed alla verifica delle modalità di erogazione dei servizi pubblici di competenza del Comune, delle sue Istituzioni e delle sue Aziende Speciali.
2. È riconosciuto alle forme associative e di volontariato il diritto di avanzare istanze e proposte.
3. La partecipazione si esercita anche a mezzo di Consulte e Conferenze disciplinate da Regolamenti.

Art. 32 Bis. Partecipazione della ragazze e dei ragazzi di Vigevano
(ex art. 45 bis)

1. Il Comune, al fine di favorire un'adeguata preparazione e consapevolezza dei doveri e dei diritti civici verso le istituzioni pubbliche, istituisce il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Vigevano.
2. Con apposito Regolamento sono disciplinati il funzionamento e le competenze del Consiglio, del Sindaco e della Giunta delle Ragazze e dei Ragazzi di Vigevano.

Art. 33. Partecipazione nei procedimenti
(ex art. 46)

1. L'inizio, lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti relativi ad atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive devono essere tempestivamente comunicati agli interessati.
2. La partecipazione è riconosciuta anche alle Associazioni di tutela dei diritti, delegate dagli interessati.

3. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, le forme di partecipazione degli interessati sono disciplinate dal regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso, nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) accesso agli atti
 - b) presentazione di documentazione
 - c) formulazione di osservazioni e proposte
 - d) audizioni personali
 - e) partecipazione a conferenze di servizio, sopralluoghi e ispezioni.

Art. 34. Azione popolare. Diritti d'accesso

(ex art. 47)

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e ne disciplina il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le disposizioni necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.
4. Il Comune favorisce, per le finalità d'istituto, l'accesso alle proprie strutture e servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

Art. 35. Istanze, petizioni e proposte

(ex articolo 48 modificato con deliberazione di C.C. n. 54 del 16/09/2010)

1. I cittadini e le associazioni possono avanzare istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione comunale. Il Sindaco è tenuto a dare risposta scritta entro trenta giorni. Il mancato accoglimento deve essere motivato.

CAPO II

CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 36. Mezzi di consultazione

(ex art. 49)

1. Sulle materie di esclusiva competenza comunale e di interesse generale il Comune può consultare gli elettori a mezzo di referendum o di altri strumenti idonei.
2. Il referendum può essere promosso dagli elettori del Comune.

Art. 37. Referendum

(ex articolo 50 modificato con deliberazione di C.C. n. 54 del 16/09/2010)

1. Il referendum è indetto dal Sindaco entro trenta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità e su richiesta:
 - a) del Consiglio comunale;
 - b) di almeno il 5% degli elettori del Comune.

L'ammissibilità del referendum è accertata, entro cinque giorni dalla richiesta, da un collegio composto dal Giudice di pace e dal Segretario comunale.

2. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) lo statuto del Comune e quelli delle aziende speciali;
 - b) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche del personale e le relative variazioni;
 - c) i piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d) i tributi locali, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - e) la designazione e le nomine di rappresentanti;
 - f) i documenti programmatici;
 - g) assunzione di mutui;
 - h) il bilancio preventivo e quello consuntivo.
3. Per la validità dell'esito del referendum è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto. Il quesito referendario ha esito favorevole se ottiene il consenso della maggioranza dei votanti.
4. Il Consiglio comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
5. Il referendum non può essere indetto sulla medesima materia se non dopo il decorso di cinque anni dalla precedente consultazione.
6. I referendum potranno essere svolti contemporaneamente su più questioni ma non in coincidenza con altre operazioni di voto.
7. Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate da regolamento.

TITOLO VI
(ex TITOLO VIII)

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38. Entrata in vigore
(ex art.51)

1. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 39. Norma transitoria
(ex art.52)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, si dovrà procedere all'adozione ed all'eventuale modifica dei regolamenti previsti dallo stesso.

Testo approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 103 del 23.7.1991 e successive modifiche apportate, a seguito di Ordinanza istruttoria del CO.RE.CO., con deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 21.9.1991.

Pubblicato sul B.U.R.L. n. 47/26 – serie straordinaria inserzioni – in data 18/11/1991.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 in data 29.7.1993.

Pubblicato sul B.U.R.L. n. 39/2 – serie straordinaria inserzioni – in data 27.9.1993

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 131 del 29.11.1993 e n. 140 del 15.12.1993.

Pubblicato sul B.U.R.L. n. 6/2 – serie straordinaria inserzioni – in data 7/2/1994.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 24.3.1994 e n. 60 del 13.5.1994.

Pubblicato sul B.U.R.L. n. 29/9 – serie straordinaria inserzioni – in data 18.7.1994

Modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 19 in data 19.2.1998 e n. 36 in data 13.3.1998.

Pubblicato sul B.U.R.L. n. 17/3 – serie straordinaria inserzioni – in data 27.4.1998.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 24/7/2000.

Pubblicato sul B.U.R.L. n. 43/2 – serie straordinaria inserzioni – in data 23/10/2000.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 24/11/2003.

Pubblicato sul B.U.R.L. n. 2/1 – serie straordinaria inserzioni – in data 05/01/2004.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 16/09/2010.

Pubblicato sul B.U.R.L. n.52/2 – serie straordinaria inserzioni – in data 27/12/2010.